

Giustizia. Il Tar Lazio accoglie il ricorso dell'Oua e rinviava la disciplina della mediazione obbligatoria alla Corte costituzionale

La conciliazione alla Consulta

Per ora le procedure proseguono ma il sistema entra in una fase di incertezza

Giovanni Negri
MILANO

Un round all'avvocatura nel match contro la conciliazione. Ieri un'ordinanza del Tar del Lazio ha rinviato alla Corte costituzionale, non giudicandole palesemente infondate, alcune delle questioni di legittimità, ma su norme chiave, sollevate dall'Oua sul decreto legislativo che disciplina il tentativo obbligatorio di mediazione. Effetti pratici per ora nessuno, visto che non esiste un vincolo di sospensione dei

LE RAGIONI

Non convincono i magistrati le regole sulla figura del mediatore e sull'obbligatorietà del tentativo di accordo

procedimenti di conciliazione in corso e di quelli futuri per effetto di un rinvio alla Consulta. Di certo però, tutto il meccanismo predisposto sinora, da poche settimane in vigore, entra in una fase in profonda incertezza, in attesa del verdetto della Corte costituzionale destinato ad arrivare però solo tra alcuni mesi.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulle quali il Tar solleva dubbi e perplessità sono cruciali nel sistema

del ministero della Giustizia: vengono infatti censurati la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità e l'affidamento a enti pubblici e privati della costituzione di organismi di mediazione. Sotto esame finisce la corrispondenza tra le misure del decreto e quelle stabilite dalla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009 (articolo 60).

In particolare, sottolinea il Tar, oltre a una discutibile estensione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria sulle controversie transfrontaliere, a non convincere c'è la mancata corrispondenza tra quanto scritto nella delega che prevedeva la disciplina della futura mediazione nel contenzioso civile attraverso l'estensione della conciliazione societaria. Che però si distingue per un elemento fondamentale e cioè la volontarietà del tentativo per effetto del contratto o dello statuto sociale. La mediazione commerciale cioè «delinea dunque un fattispecie nella quale l'esistenza di un modulo normativo di composizione delle controversie alternativo alla giurisdizione, di cui l'interessato non si sia avvalso, ne espone *de iure* il suo diritto di difesa in giudizio, né lo rende, eventualmente, *inutile* esercitato come invece fanno le prime tre disposizioni del comma 1 dell'articolo 5 del decre-

I punti critici

1 NEL MIRINO IL TENTATIVO OBBLIGATORIO E IL PROFILO DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

Le norme che il Tar Lazio ha ritenuto siano esposte a una possibile incostituzionalità, rinviando quindi la decisione alla Consulta, sono l'articolo 5 del decreto legislativo del n. 28 del 2010 che stabilisce l'obbligatorietà di un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità in alcune materie del contenzioso civile (da dominio alla diffamazione al risarcimento danni da incidenti

stradali) e il fatto che l'improcedibilità deve essere eccettuata dal convenuto oppure, d'ufficio, dal giudice e l'articolo 16 del medesimo provvedimento nella parte in cui prevede che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed efficienza

2 CITTADINI NON GARANTITI A SUFFICIENZA IN VISTA DEL PROCESSO SE FALLISCE IL TENTATIVO

Per i giudici amministrativi un primo profilo critico è il possibile contrasto con l'articolo 24 della Costituzione dal momento che le disposizioni contestate potrebbero creare un'indebita influenza di una situazione pregiudiziale e preliminare, come il tentativo di conciliazione, sulla successiva fase da svolgere davanti all'autorità giudiziaria; inoltre la

figura del mediatore non sembra essere tale da mettere al sicuro i cittadini da possibili pregiudizi. Possibile anche il conflitto con l'articolo 77 della Costituzione visto che il legislatore delegante non sembrava autorizzare una norma delegata che ha fatto dell'obbligatorietà uno degli elementi chiave della nuova figura di mediazione

to legislativo 28/2010».

Inoltre, è la stessa informativa che l'avvocato deve rendere al cliente a eccedere quanto stabilito dalla delega. Quest'ultima infatti affida all'avvocato il compito di avvisare della possibilità e non dell'obbligo di risolvere in via stragiudiziale la controversia. Il decreto delegato, invece, infligge la stessa sanzione e cioè l'annullabilità del contratto tra avvocato e assistito a entrambe le ipotesi.

Inoltre per il Tar le norme contestate «risultano in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale attuale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce. Ciò in quanto esse non garantiscono, mediante un'adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l'accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio».

www.ilssole24ore.com/norme
Il testo dell'ordinanza

HANNO DETTO



Guido Alpa

«Un conto è scegliere volontariamente, un altro l'obbligo di effettuare il tentativo»



Claudio Siciliotti

«Mi auguro che non si interrompa il percorso virtuoso sinora intrapreso»



Maurizio de Tilla

«La giustizia civile è a rischio caos. Si modifichi questo pericoloso pasticcio»

Contraffazione. I giudici europei

Per il marchio comunitario tutela in tutta la Ue

Marina Castellana

Una tutela uniforme in tutta Europa per il marchio comunitario con misure sanzionatorie, nei casi di contraffazione, valide nello spazio Ue anche per evitare sentenze contraddittorie. Lo chiede la Corte di giustizia della Ue che, con la sentenza C-235/09, depositata ieri, rafforza la protezione dei marchi comunitari e agevola la libera circolazione dei provvedimenti giudiziari.

Per la Corte di Lussemburgo, infatti, il divieto di contraffazione stabilito da un giudice nazionale che agisce come tribunale dei marchi comunitari - e le sanzioni pecuniarie fissate in caso di violazione del marchio - devono aver effetto al di là del territorio dello Stato del giudice che ha emesso il provvedimento. Una tutela senza confini, perché solo così si garantisce un'adeguata protezione al titolare del marchio ottenuto in base al regolamento 40/94 e si assicura un effetto deterrente impedendo al contraffattore di sfruttare in modo abusivo il segno in un altro Stato, con il rischio che i giudici di altri Paesi Ue raggiungano una diversa conclusione.

Alla Corte di giustizia si era rivolta la Cassazione francese alle prese con una controversia tra la società Chronopost, titolare del marchio "Webshipping" e la Dhl che aveva usato lo stesso termine per un servizio di gestione tramite corriere accessibile online. I giudici di merito avevano dato ragione alla Chronopost, ma avevano delimitato l'effetto della pronuncia al solo territorio francese. Una conclusione non condivisa dagli eurogiudici che aggiungono un importante tassello alla protezione dei marchi ottenuti in base al regolamento Ue, garantendo l'applicazione universale delle decisioni dei giudici nazionali. Il fondamento - osserva la Corte - sta nel fatto che la competenza territoriale del tribunale dei marchi ha carattere esclusivo e comprende ogni azione relati-

va alla contraffazione del marchio in uno Stato membro. Di conseguenza, se le misure di un tribunale che agisce come garante del marchio comunitario fossero applicate solo nel territorio nazionale, il valore del marchio comunitario sarebbe indebolito.

Ecco perché anche le sanzioni pecuniarie, che spetta a ogni giudice scegliere secondo quelle previste dalla legge nazionale, devono avere effetto su tutto lo spazio Ue, con l'obbligo per le autorità nazionali di un altro Stato di eseguirle. Questo anche quando nel proprio ordinamento non sono stabilite misure coercitive analoghe. Quello che conta, infatti, è il risultato che - precisa la Corte - può essere raggiunto facendo ricorso a misure equivalenti previste nel proprio ordinamento.

Solo in situazioni eccezionali - nei casi in cui il marchio comunitario non richieda una protezione, per motivi geografici o linguistici, al di là dei confini di uno Stato - non è necessario estendere la portata della misura coercitiva oltre il territorio del singolo Paese.

www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della sentenza



Marchio comunitario

Il marchio comunitario è un segno (parola, logo, dispositivo riprodotto graficamente) che serve a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese ed è valido nell'intera Unione. Va registrato alla «Uami» in base ai regolamenti Ce. È valido in tutto lo spazio Ue per dieci anni ed è rinnovabile per vari periodi di ulteriori dieci.

Le reazioni. Professionisti sempre divisi

I legali: «Sospensione e modifiche»

Laura Cavestri
MILANO

Rischio-paralisi per la giustizia civile. La decisione del Tar Lazio di sollevare alla Consulta la questione di legittimità sul regolamento della conciliazione registra la soddisfazione del Consiglio nazionale forense e dell'Avvocatura. E l'appello trasversale delle associazioni dei legali a sospendere l'obbligatorietà.

«È una decisione importante - ha spiegato il presidente del Cnf, Guido Alpa - che conferma i dub-

bi da noi sollevati. Un conto è la mediazione scelta volontariamente dalle parti, altro conto l'obbligo di effettuare il tentativo».

«È necessario sospendere l'obbligatorietà della mediazione»

L'ALTRA LINEA

Per i commercialisti sarebbe un errore, in un Paese avaro di riforme, tornare indietro «solamente per ragioni corporative»

zione - ha affermato il presidente dell'Oua, Maurizio De Tilla - il ministro Alfano non può fare finta di niente, la giustizia civile è a rischio caos: si modifichi questo pericoloso pasticcio italiano».

«Per questo - ha aggiunto il presidente dell'Unione Camere civili, Renzo Menoni - diviene ancora più importante l'astensione dalle udienze di domani e dopodomani, per dare un segnale forte».

L'appello per «un'immediata sospensione della conciliazione, a rischio di incostituzionali-

tà» lo solleva anche Ester Perifano, dell'Anf.

Mentre - in controtendenza - «La pronuncia del Tar non ha cambiato nulla - sottolinea Lorenzo Morello, presidente di Avvocati per la mediazione (Apm) - Se il Tar avesse ravvisato profili sostanziali avrebbe sospeso l'esecutività della legge. Cosa che non è avvenuta».

«Mi auguro - ha affermato il presidente del Consiglio nazionali dei commercialisti, Claudio Siciliotti - che non si interrompa il percorso virtuoso intrapreso. Definire la conciliazione come lesiva del diritto di difesa sarebbe un po' come dire che per tut-

lare il diritto alla salute un paziente con l'influenza deve sempre essere ricoverato e piantonato da un medico».

«L'obiettivo dell'Oua - ha dichiarato Marco Rigamonti, presidente dell'Aidc, che ha sostenuto, presso il Tar Lazio, il controrricorso alle argomentazioni dell'Oua - è quello di snaturare l'istituto, non di migliorarlo. Ci auguriamo che la Consulta non tradisca l'intenzione del legislatore. La mediazione è partita già con ottimi risultati. Sarebbe folle - ha concluso Rigamonti - in un Paese già avaro di riforme tornare indietro per basse ragioni corporativistiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NUVOLE SONO IMMAGINI.

GIO PONTI'S INSPIRATION

I MAESTRI DEL DESIGN. ARTISTI DEL NOSTRO TEMPO.

FINALMENTE LA PRIMA COLLANA DEDICATA AI DESIGNER PIÙ FAMOSI DEL MONDO E AI LORO CAPOLAVORI.

Il Sole 24 ORE ha il piacere di presentarvi una splendida raccolta di monografie, ricche di immagini e approfondimenti critici, destinata a chiunque sia interessato a conoscere il design, dallo studente al professionista fino al cultore e all'appassionato. Da Gio Ponti ad Alvar Aalto, ogni volume approfondisce il pensiero e le opere più significative dei designer del nostro tempo, creatori di oggetti icona che sono entrati a far parte del nostro quotidiano. Un'opera da collezionare, da divorare con gli occhi, da esibire.

1ª USCITA a soli 4,90€

Con il sostegno di **Cassina** IL DESIGN PRIMA DI TUTTO.

DA DOMANI IN EDICOLA GIO PONTI A SOLI 4,90 €*.

www.ilssole24ore.com/imaestrideldesign